

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 10/01/2023

### FATTO

Il ricorrente, a mezzo legale, rappresenta di essere intestatario di nr. 4 buoni fruttiferi “a termine”, del valore nominale di £ 1.000.000 ciascuno, il cui rimborso è stato negato dall’intermediario resistente nel mese di gennaio 2022 per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei titoli stessi.

In proposito, lamenta la violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario, atteso che i buoni sono privi di qualsiasi indicazione del numero di serie, dei rendimenti o di altri elementi dai quali si possa evincere la loro data di scadenza e/o la loro durata, per cui il termine di prescrizione non può ritenersi maturato “in quanto la prescrizione per questi non è applicabile non essendo di facile e pronta individuazione la loro data di scadenza né la serie di appartenenza, né l’indicazione esatta e puntuale del compimento della prescrizione”.

Insoddisfatto dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario a seguito del reclamo, sottopone la questione all’ABF, al quale chiede il pagamento dei buoni fruttiferi oggetto del ricorso “aggiornato al capitale oltre agli interessi maturati fino alla scadenza degli stessi in base alle norme sui tassi di rendimento previste”.

L’intermediario, costituitosi, ha evidenziato che i buoni oggetto di controversia sono prescritti, specificando che gli stessi appartengono alla serie “AD”, collocata nel periodo



compreso fra l'01/10/1987 al 31/10/1995 e istituita con DM Tesoro 23/07/1987, per la quale era previsto il raddoppio e la triplicazione del capitale sottoscritto rispettivamente dopo 7 e 11 anni (gli interessi sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%); alla scadenza del 12° anno i titoli diventavano infruttiferi e si prescrivevano decorso il successivo decennio.

Contesta, inoltre, che sui buoni oggetto di controversia era chiaramente apposta la formula "a termine" e che le condizioni di rimborsabilità erano facilmente reperibili tramite l'applicativo sul sito dell'intermediario, in ogni caso pubblicate in G.U..

Infine precisa che l'art. 8 del Decreto Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000, introduttivo di una nuova normativa in materia di BFP, ha stabilito che i diritti dei titolari dei BFP, ancora vigenti alla data dell'entrata in vigore del succitato Decreto, si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi 10 anni dalla data di scadenza del titolo.

Da ciò discende, secondo la convenuta, che per i BFP "a termine" (emessi a partire dal 1° luglio 1983), caratterizzati dalla ricorrenza di una o due date di rimborso, laddove emessi e non prescritti alla data di entrata in vigore del Decreto Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000, il termine prescrittivo decennale prenderà a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui detti buoni cessano di essere fruttiferi e cioè dalla data di scadenza "puntuale".

Quanto al termine prescrizionale previsto, originariamente quinquennale, il Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 19 dicembre 2000 (G.U. 27 dicembre 2000, n. 300 – Allegato 3), introduttivo di una nuova disciplina in materia di B.F.P., prevede all'art. 8, comma 1, che i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, laddove emessi e non prescritti alla data di entrata in vigore del richiamato decreto ministeriale.

Il termine prescrizionale, assume la resistente, è pertanto divenuto più favorevole nei confronti del possessore di tali buoni in virtù di tale Decreto, che lo ha prorogato fino a dieci anni, garantendo quindi 5 anni in più ai titolari dei buoni per esercitare il proprio diritto al rimborso; questo emendamento normativo va a superare l'indicazione posta sul retro dei titoli, sia per i termini di prescrizione sia per la data a partire dalla quale si intende compiuta la prescrizione stessa.

Il citato decreto, inoltre, all'art. 8, comma 2, riservava alla Cassa Depositi e Prestiti, la facoltà di disporre in ordine all'eventuale rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei B.F.P. che presentavano richiesta di rimborso oltre il termine prescrizionale previsto. Ciò significa che era facoltà del Ricorrente riscuotere la somma relativa al B.F.P. sottoscritto entro e non oltre il ben più lungo termine di dieci anni calcolato dalla scadenza dello stesso.

Come previsto dall'art. 8 del Decreto, la prescrizione decorre dalla data di scadenza dei buoni.

A sostegno di quanto sopra descritto la resistente riporta specifica evidenza estratta dal sito web di Cassa Depositi e Prestiti, e pertanto consultabile dallo stesso ricorrente, da cui risulta l'avvenuta prescrizione del titolo a risparmio oggetto della presente materia del contendere.

Precisa, infine, che con un comunicato stampa datato 30/12/2013, Il MEF ha ribadito che non è possibile dar corso alle richieste di rimborso di buoni caduti in prescrizione.

Fa presente che da giurisprudenza della Suprema Corte, l'impossibilità di far valere il diritto previsto dall'art. 2935 del Codice Civile, quale rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quello che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di merito fatto,



per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

In merito ad ogni eventuale richiesta del risarcimento del danno, richiama la decisione n°4656/22 del Collegio di Coordinamento che ha enunciato il seguente principio di diritto: "quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la *causa petendi* del ricorso si applica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere".

Ha chiesto quindi il rigetto del ricorso.

Il legale del ricorrente ha replicato alle controdeduzioni. In tale sede, ha sottolineato l'assoluta mancanza di trasparenza dell'intermediario che non ha fornito alcuna informativa al ricorrente né ha provveduto alla consegna del F.I.A. come previsto dalla normativa. Richiama quindi il principio per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto: principio codificato nell'art. 2935 c.c. il quale dispone che "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". Cita al riguardo diverse decisioni dei Collegi arbitrali e della magistratura ordinaria.

Insiste chiedendo l'accoglimento delle proprie istanze.

## DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio concerne il mancato rimborso di nr. 4 buoni fruttiferi emessi nel 1992 e nel 1993, rispetto al quale l'intermediario ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.

I ricorrenti lamentano la violazione degli obblighi informativi a carico dell'intermediario.

I buoni oggetto di ricorso sono i seguenti:

BFP n. 00.XX9.437 12, valore Lire 1.000.000, emesso il 05/09/1992;

BFP n. 00.XX9.438 12, valore Lire 1.000.000, emesso il 05/09/1992;

BFP n. 00.XX9.534 12, valore Lire 1.000.000, emesso il 15/05/1993;

BFP n. 00.XX9.465 12, valore Lire 1.000.000, emesso il 11/01/1993.

Dall'esame dei titoli emerge che:

sul retro dei titoli è riportata la dicitura "a termine";

sempre sul retro, oltre al timbro dell'ufficio emittente e la firma dell'addetto, risulta stampigliata originariamente sul titolo la seguente dicitura: "Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità".

E' altresì apposto un timbro contenente i rendimenti della serie AD.

In base agli orientamenti condivisi fra i Collegi, qualora sul BFP non sia stata apposta nessuna indicazione relativa alla serie di appartenenza, ma solo la dicitura a termine, ai fini dell'individuazione delle condizioni di rendimento, la serie di appartenenza può essere desunta dalla data di emissione del buono.

Dunque, evidenzia il Collegio che tenuto conto della data di emissione, i buoni appartengono alla serie "a termine" "AD" (cfr. lo "storico" dei tassi sui BFP a termine).



Sottolinea inoltre il Collegio che i BF della serie AD, sono stati istituiti con DM del Tesoro del 23/07/1987; ai sensi dell'art. 2 "I buoni della nuova serie speciale avranno durata di sette o undici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso".

Inoltre, l'art. 8 del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000 (applicabile anche alle serie dei titoli già emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore) ha esteso a dieci anni l'originario termine di prescrizione quinquennale, prevedendo che "i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi".

La parte ricorrente ha contestato la violazione degli obblighi informativi in capo all'intermediario e che sui titoli non è presente alcuna indicazione in merito alla serie, alle caratteristiche e alla scadenza. Ha richiamato l'art. 2935 c.c., ritenendo che tali circostanze impedirebbero di considerare come decorso il termine di prescrizione e chiede quindi il rimborso del buono o in subordine il risarcimento del danno pari al valore iniziale dei buoni.

In riferimento alla questione del *dies a quo*, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 8056/2019, si è espresso in relazione a buoni della serie "AA2" emessi sulla base del D.M. 29 marzo 2001, decreto che fissava la scadenza entro la quale i buoni possono essere liquidati per capitale e interessi "al termine del settimo anno successivo a quello di emissione". In forza di un'interpretazione letterale del dato regolamentare, in un contesto normativo non perfettamente trasparente, il Collegio ha ritenuto, rafforzando la tutela dei diritti dei risparmiatori, che il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla scadenza dell'anno solare, quindi dal 31/12 del settimo anno successivo a quello di emissione.

Nel caso di specie, il decreto istitutivo della serie non genera i dubbi interpretativi di cui al D.M. 29 marzo 2001. Tuttavia, il modulo di emissione del titolo fa espressamente decorrere il *dies a quo* del termine di prescrizione dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui cessa la fruttuosità. Ritenendo dunque prevalenti le condizioni riportate sul titolo, senza tenere conto di quanto previsto dall'art. 8 del d.m. del 19.12.2000, può concludersi anche per i buoni in esame che il *dies a quo* per la prescrizione è rappresentato dall'ultimo giorno (31 dicembre) del 12° anno solare dopo la data di sottoscrizione; reputa il Collegio quindi che la prescrizione si è compiuta il 31.12.2013 per i primi due buoni sottoscritti nel 1992 e il 31.12.2014 per quelli sottoscritti nel 1993.

Sulla base della documentazione in atti, nel modulo del ricorso è dichiarato che il reclamo è stato inviato in data 3/3/2022 e, dunque, dopo il decorso del termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei titoli.

Da ultimo va precisato che sull'incidenza della mancata consegna del foglio informativo ai fini dell'opponibilità della prescrizione ed in ordine ad eventuali profili risarcitori si è già pronunciato in passato il Collegio di Coordinamento ABF (decisione n. 17814/2019):

"...La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione".

Nella decisione si legge inoltre:

"... Resta salva la possibilità, in presenza di idonea domanda e ricorrendone le necessarie condizioni, di stigmatizzare l'omissione dell'intermediario sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell'inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione e ponendo ciò a confronto con l'indubbia negligenza dell'investitore."

Più di recente, sull'argomento è tornato il Collegio di Coordinamento con decisione n. 4656 del 2022:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“... Quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell’esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell’interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell’individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione è stata posta in essere... Alla luce degli argomenti fin qui svolti è possibile concludere che, poiché nel caso di specie oggetto del ricorso è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla mancata consegna del Foglio Informativo verificatasi contestualmente all’acquisto dei buoni nell’anno 2001, la domanda subordinata sia da dichiararsi inammissibile”.

Anche tenuto conto che il buono *de quo* risalgono al 1992 ed al 1993 sulla scorta dei principi enunciati dal Collegio di Coordinamento la domanda non può essere accolta.

Non sfugge al Collegio il recentissimo provvedimento adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, n.11287, reso noto con comunicato stampa del 04.11.2022, che ha sanzionato l’intermediario odierno convenuto, in merito a due distinte pratiche commerciali scorrette relative a Buoni Fruttiferi cartacei. Tuttavia, in mancanza di domande specifiche rivolte a contestare pratiche commerciali scorrette e/o violazioni di regole di condotta “in executivis”, resta ferma la posizione del Collegio sulla non accoglibilità della domanda.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO